



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA - TEMPIO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 **del 29-03-2019**

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Ruiu Gian Piero	P
Burrai Gianfranco	P	Zirottu Maurizio	A
Mattana Matteo	P	Amadori Gian Paolo	P
Meloni Giuseppe	P	Bacciu Michele	A
Molino Gavino	P	Inzaina Giovanni Antonio	P
Murrighili Pierino	P	Ventroni Gianluca	A
Piredda Teodoro Andrea	A		

Assegnati n. 13 Presenti n. 9
In carica n. 13 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Natalina Baule
- Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di

convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquinapaga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni anche per l'anno 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali a uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2014 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni di approvazione de regolamenti e delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento, IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno emanato del 25 gennaio 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio da parte degli Enti locali;

VISTO il Piano finanziario TARI e la relativa relazione predisposti dal Responsabile del Servizio tributi, con il supporto della società Multiservice srl e dell'Ufficio tecnico comunale;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto Piano e le relative tariffe TARI per l'anno 2019;

Si dà atto che alle ore 20,10 esce dall'aula il Consigliere Ruiu Gian Piero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito e la dichiarazione di voto riportati nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera;

Con voti favorevoli 6 e 2 contrari (I Consiglieri Inzaina e Amadori)

1. di **approvare** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 29-03-2019 - pag. 5 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

gestione rifiuti) anno 2019 e la relativa relazione;

2. di **approvare** le Tariffe TARI relative all'anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal seguente prospetto:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. componenti	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile quota annua
1	0,54	55,29
2	0,63	129,02
3	0,71	165,88
4	0,77	202,75
5	0,79	267,26
≥ 6	0,78	313,34

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile a mq
1.		musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06	0,53
2.		campeggi, distributori carburanti	0,15	1,24
3.		stabilimenti balneari	0,15	0,96
4.		esposizioni, autosaloni	0,11	0,96
5.		alberghi con ristorante	0,32	2,74
	5.1	agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	0,16	1,47
6.		alberghi senza ristorante	0,20	1,68
	6.1	bed & breakfast, agriturismo e altre strutture simili senza ristorazione	0,11	1,16
7.		case di cura e riposo	0,18	1,64
8.		uffici, agenzie, studi professionali	0,21	1,95
9.		banche, istituti di credito	0,16	1,16
10.		negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,20	1,89

11.	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21	1,89
12.	attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,20	1,68
13.	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20	1,68
14.	attività industriali con capannone di produzione	0,18	1,59
15.	attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	1,76
16.	ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82	8,63
17.	bar, caffè, pasticceria	0,61	7,16
18.	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41	4,00
19.	plurilicenze alimentari e/o miste	0,44	3,96
20.	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,82	3,79
21.	discoteche, night club	0,36	3,25

3. di **demandare** al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Con successiva separata votazione, resa per alzata di mano, ad esito unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito

dispiegamento delle sue finalità.

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule

Il Presidente
F.to Matteo Mattana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell'art.32 c.1 L.69/2009) al n° 831 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal **05-04-19** al **20-04-19**, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li **05-04-19**

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 29-03-19

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule

Il presente atto è copia conforme all'originale
Loiri Porto San Paolo, _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalina Baule